

«HOLDING INDUSTRIALI»: ADDIZIONALE DEL 10% PER I *BONUS/STOCK OPTIONS* DEI DIRIGENTI E COLLABORATORI – NUOVA PRONUNCIA DELLA SUPREMA CORTE

Sentenza Corte di Cassazione n. 16875 del 13.06.2023

- ✓ Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione, discostandosi da alcune precedenti sentenze e dalla risposta fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) nel corso del 2022 ad un'interrogazione parlamentare al riguardo, conferma l'applicabilità dell'addizionale del 10% in esame ai dirigenti e collaboratori delle società di partecipazione non finanziaria (cd. holding industriali).
- ✓ Detta addizionale, introdotta dall'art. 33 del D.L. 78/2010, per effetto delle modifiche recate dall'art. 23, co. 50-*bis* e 50-*ter*, del D.L. 98/2011, si applica, per i compensi variabili corrisposti a decorrere dal 17 luglio 2011, «sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione».
- ✓ Il MEF, con la risposta a interrogazione parlamentare n. 5-07328 del 12 gennaio 2022, in linea con la sentenza della Suprema Corte n. 22692 del 19 ottobre 2020 e con la successiva n. 3913 del 8 febbraio 2022, aveva specificato che i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione l'addizionale del 10% sono individuati dall'art. 162-*bis*, comma 1, lett. a) e b), del D.P.R. 917/1986, e sono dunque gli «intermediari finanziari» e le «società di partecipazione finanziaria». Sono invece esclusi le «società di partecipazione non finanziaria e i soggetti assimilati» di cui alla lett. c) del medesimo comma, nell'ambito dei quali sono compresi «i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari» (cd. «holding industriali»). Ad avviso del Ministero, doveva dunque ritenersi superata la risposta dell'Agenzia delle Entrate all'istanza di interpello n. 106/2018 nella parte in cui si faceva riferimento al D. Lgs. 87/1992 per definire le imprese operanti nel settore finanziario.
- ✓ L'orientamento era dunque quello per cui l'addizionale si dovesse applicare nella sostanza ai soli soggetti che svolgono attività nei confronti del pubblico e/o soggetti a vigilanza, essendo la stessa volta a disincentivare attività speculative che non sono proprie delle holding operanti nel proprio gruppo di appartenenza.
- ✓ La sentenza da ultimo pubblicata segna dunque un importante cambio di rotta dal momento che, secondo la stessa, l'addizionale trova applicazione nei confronti dei dirigenti delle imprese operanti nel settore finanziario, «con clausola generale riferita al settore finanziario inteso nella sua globalità e complessità, sì da ricomprendere anche soggetti non necessariamente sottoposti a vigilanza e/o che svolgano attività rivolta al pubblico, stante la ragione socio-economica di un intervento diretto a comprendere tutti quelli attori di compagini che, essendo attive sulla scena finanziaria, sono in grado, direttamente e/o indirettamente, di indurne torsioni pregiudizievoli per effetto di abnormi incentivi retributivi, ...», incluse, pertanto, anche le cd. holding industriali.

